

Legge regionale 25 giugno 1981 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 01/02/1996

Ulteriori norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

Art. 2

Dopo il secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è inserito il seguente comma:

<<Limitatamente alle pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge, le condizioni previste dal primo comma possono sussistere, oltre che nel periodo prescritto dalla licenza o concessione di edilizia per l' inizio dei lavori, anche in quello consentito dalle norme urbanistiche per la realizzazione delle opere >>.